

Codice A1103A

D.D. 30 luglio 2024, n. 887

Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione IRBA. Rifusione spese legali ed oneri accessori di legge per Euro 1.794,00, disposti con ordinanza n. 44/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Piemonte, all' Avvocato omissis, codice soggetto 388792 - causa RGA n. 622/2023, fase cautelare. Impegno di spesa di Euro 1.794,00 sul capitolo 141260/2024.



ATTO DD 887/A1103A/2024

DEL 30/07/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione IRBA. Rifusione spese legali ed oneri accessori di legge per Euro 1.794,00, disposti con ordinanza n. 44/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Piemonte, all' Avvocato *omissis*, codice soggetto 388792 – causa RGA n. 622/2023, fase cautelare. Impegno di spesa di Euro 1.794,00 sul capitolo 141260/2024.

Premesso che,

- la materia relativa all'Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione (di seguito IRBA) è stata disciplinata a livello statale dall'articolo 6, comma 1, lettera c, della legge 14 giugno 1990, n. 158, dal capo II del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, dall'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 1, commi 670, lettera a, e 671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- a livello regionale l'IRBA, è stata istituita con la legge regionale 31 agosto 1993 n. 47, e successive modifiche e integrazioni, ed è stata applicata dal periodo di imposta 2012;
- l'articolo 1, comma 628, della legge 30 dicembre 2020, n.178, ha abrogato le disposizioni normative nazionali sopra indicate, a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- la legge regionale 23 dicembre 2020, n. 31 ha soppresso con decorrenza dal periodo di imposta 2021 l'IRBA in ottemperanza alle disposizioni nazionali;

rilevato che,

- risultava pervenuta il 3 agosto 2021 una istanza di rimborso, (registrata al protocollo il 4 agosto 2021 con il n. 109054) presentata dalla società *omissis omissis* (con sede legale in *omissis*, c.f. *omissis*), volta alla restituzione dell'IRBA per presunta illegittimità della normativa nazionale e regionale nei confronti della normativa europea in materia di accise ed in particolare con il dettato di cui all'art. 1 paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE, versata negli anni 2019-2020;
- si formalizzava il diniego alla restituzione, comunicato con nota 26 agosto 2021, prot. n. 114629/A1103A, a seguito di puntuale istruttoria da parte del settore competente – Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo – Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio;

constatato che,

- avverso il provvedimento di diniego veniva proposto dalla società *omissis*, assistita dagli avvocati *omissis* e *omissis*, anche disgiuntamente tra loro, ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria (di seguito indicata con l'acronimo CGT) di I Grado di Torino;
- con sentenza 12 giugno 2023, n. 529, depositata il giorno 11 luglio 2023, la CGT di I Grado di Torino accoglieva il ricorso con spese compensate;
- la Regione Piemonte, avverso la sentenza di I Grado della CGT di Torino aveva proposto appello innanzi alla CGT di II Grado del Piemonte, chiedendo contestualmente di disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza di I grado impugnata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 52, comma 2, della sezione II del capo III del titolo II del decreto legislativo 46/1992;
- la CGT di II Grado del Piemonte con ordinanza 12 febbraio 2024, n. 44 depositata il 22 febbraio 2024 rigettava l'istanza di sospensione e condannava la regione al pagamento delle spese processuali della presente fase, che liquidava in Euro 1.500,00 oltre oneri accessori di legge;

considerato che,

- l'art. 67 bis del D.Lgs. 546/92 stabilisce che le sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di I e II Grado sono esecutive e l'art. 69 che in caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l'ottemperanza ai sensi dell'art. 70;

preso pertanto atto che risulta necessario procedere con:

- il pagamento delle spese di lite di euro 1.500,00 (individuate dall'ordinanza sopra citata n. 44/2024);
- il pagamento delle spese accessorie alle spese di lite quantificate in Euro 294,00, come da comunicazione dell'avvocato della società *omissis*, trasmessa via PEC il 28 febbraio 2024, prot. n. 11499 del 29 febbraio 2024, delle quali:
 - Euro 225,00 per spese generali,
 - Euro 69,00 per CPA,

con il fine ultimo di evitare l'addebito di potenziali ulteriori oneri per il mancato pagamento di quanto dovuto;

constatato che,

la somma complessiva da liquidare all'Avvocato *omissis* per rifusione delle spese di lite oltre ad accessori di legge ammonta ad Euro 1.794,00 e che si procederà al versamento sul c/c, come indicato dal beneficiario;

rilevato che,

in base ai principi contabili la somma di Euro 1.794,00 va contabilizzata sul cap. 141260 pdc U.1.10.05.04.000, del bilancio gestionale finanziario 2024-2026, annualità 2024.

constatato che,

- il capitolo 141260/2024, è inserito nell'elenco 1 delle spese obbligatorie e che la natura della spesa è non frazionabile;
- la somma da impegnare sul capitolo 141260/2024, finanziata da risorse "fresche" è di natura non commerciale, non rientra nei casi previsti per l'indicazione al CIG ed è di natura non ricorrente;
- la fonte che finanzia la spesa è individuabile nei fondi regionali, che esiste alla data del presente atto una sufficiente iscrizione contabile di cassa sul capitolo 141260/2024 e che non ci sono oneri indiretti non compresi nello stanziamento;
- la spesa per quanto riguarda la transazione relativa ai pagamenti, non rientra negli obblighi di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024";

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;
- decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- dgr n. 1-3361 del 14 giugno 2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. del 17.10.2016 n. 1-4046";
- dgr n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R";
- dgr n.1 - 4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte";
- dgr n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione Linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati B, D della dgr n. 12-5546 del 29 agosto 2017";
- legge Regionale 26 marzo 2024 n.8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024);
- legge Regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- dgr n. 5-8361 del 27/03/2024 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";

determina

di impegnare l'importo complessivo, come individuato nelle premesse, di Euro 1.794,00 a favore dell'Avvocato *omissis*, codice soggetto 388792, sul capitolo 141260/2024 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024, inserito nell'elenco 1 delle spese obbligatorie la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato contabile parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in ottemperanza alla decisione della CGT di II Grado del Piemonte, 12 febbraio 2024, ordinanza n. 44/2024;

di liquidare all'Avvocato *omissis*, c.f. *omissis*, codice soggetto 388792 l'importo complessivo di Euro 1.794,00 tramite accredito sul conto corrente indicato nella richiesta di rifusione delle spese di lite, oltre oneri accessori, disposte dalla CGT di II Grado del Piemonte con ordinanza 44/2024.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione

Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli art. 26/27 del D.Lgs. 33/2013 (ex art. 18 del D.L. 83/2012).

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti

Allegato

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 887/A1103A/2024 DEL 30/07/2024**

Impegno N.: 2024/21253

Descrizione: IMPORTI VERSATI A TITOLO DI SPESE DI LITE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO
IN MATERIA DI IRBA NEL CORSO DEL 2024

Importo (€): 1.794,00

Cap.: 141260 / 2024 - SPESE RELATIVE A CONTENZIOSI CONNESSI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti

Soggetto: Cod. 388792

PdC finanziario: Cod. U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0111 - Altri servizi generali